m_lps.ANVWEYA.REGISTRO DECRETI.R.0000039.25-02-2026

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI, DEL TERZO SETTORE E MIGRATORIE

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOCIALE E GLI AIUTI ALLE POVERTÀ

Il Direttore Generale

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni, e, in particolare, l'articolo 2, comma 1;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni (nel prosieguo "Codice privacy");

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

VISTO il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante "Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025", convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e, in particolare, l'articolo 3, comma 6, che nel modificare il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ha previsto che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si articoli in dipartimenti, in numero non superiore a tre;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 22 novembre 2023, n. 230, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli Uffici di diretta collaborazione", e in particolare l'articolo 17 ove si prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sia articolato in tre dipartimenti, tra cui il "Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie" e il successivo articolo 39, che prevede l'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 140;

VISTI, altresì, gli articoli 20 e 21 del citato d.P.C.M. n. 230 del 22 novembre 2023, che istituiscono nell'ambito del Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali la Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà, cui è attribuita, tra l'altro, la gestione dei programmi nazionali finanziati dal Fondo sociale europeo in materia di inclusione sociale, precedentemente attribuita alla ex Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 19 marzo 2024, al n. 546, con il quale è stato conferito al dott. Alessandro Lombardi l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Capo dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2024, con il quale è stato conferito al dott. Romolo de Camillis, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e per la durata di tre anni, l'incarico di direttore della Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà, nell'ambito del Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie, ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti in data 31 gennaio 2025, al n. 89;

VISTO il decreto ministeriale 7 marzo 2025, n. 29 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale nell'ambito dei Dipartimenti e delle Direzioni generali, registrato dalla Corte dei conti il 7 aprile 2025 al n. 352;

VISTO l'articolo 4 del citato decreto ministeriale del 7 marzo 2025, che individua la Divisione III quale Autorità di gestione del Programma Nazionale Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 (FSE+ e FESR), con funzioni di coordinamento e gestione;

VISTO il decreto direttoriale n. 150 del 13 giugno 2025, registrato dalla Corte dei conti in data 17 luglio 2025 al n. 898, con il quale la dott.ssa Carla Antonucci, dirigente di seconda fascia dei ruoli di questo Ministero, è stata incaricata, per il periodo dal 15 giugno 2025 al 14 giugno 2028, della titolarità della Divisione III – "Autorità di gestione dei programmi operativi nazionali a valere sul Fondo sociale europeo (FSE) e sul Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) Programmazione 2014-2020. Autorità di gestione programma Nazionale Inclusione e Lotta alla povertà 2021-2027 (FSE+ e FESR). Coordinamento e gestione" della Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà;

VISTO il "Programma Nazionale (PN) Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027", per il sostegno congiunto a titolo del FESR e FSE+ nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" - CCI2021IT05FFPR003 - approvato con la Decisione CE C(2022) 9029 del 1° dicembre 2022, a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – già Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale - nell'ambito della Programmazione europea 2021-2027;

VISTO il decreto direttoriale n. 159 del 20 giugno 2025, con cui è stato approvato il bando di concorso pubblico, su base regionale, per esami, per il reclutamento di complessive 3.839 unità di personale non dirigenziale, da assumere con rapporti di lavoro a tempo pieno e determinato, per una durata non superiore a trentasei mesi, da inquadrare nel livello del comparto Funzioni locali – Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione secondo quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Funzioni locali - Triennio 2019-2021, presso gli Ambiti territoriali sociali (ATS) secondo la ripartizione di cui all'allegato 1 al medesimo bando di concorso;

VISTA l'avvenuta pubblicazione del bando di concorso, unitamente all'allegato 1, e della versione in lingua tedesca, sul portale *inPA* in data 30 giugno 2025, disponibile all'indirizzo internet https://www.inpa.gov.it, sul portale amministrazione trasparente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo https://trasparenza.lavoro.gov.it/archivio22_bandi-di-concorso_0_95_639_1.html e all'indirizzo del PN Inclusione https://pninclusione21-27.lavoro.gov.it;

VISTI i decreti direttoriali n. 427 del 22 dicembre 2025, n. 428 del 22 dicembre 2025, n. 429 del 22 dicembre 2025, n. 431 del 23 dicembre 2025, n. 432 del 23 dicembre 2025, con i quali sono state approvate, rispettivamente, le graduatorie finali di merito per il Profilo B (funzionario contabile – economico finanziario/esperto di rendicontazione), per il Profilo C (funzionario psicologo), per il Profilo D (Funzionario Educatore Socio-Pedagogico), per il Profilo A (funzionario amministrativo), per il Profilo E (funzionario pedagogista), nonché il decreto direttoriale n. 3 del 16 gennaio 2026, con il quale è stata rettificata la graduatoria finale di merito dei vincitori per il Profilo D (funzionario educatore socio-pedagogico);

CONSIDERATO che secondo quanto previsto dall'articolo 3.16 del bando di concorso *"Ogni comunicazione concernente il concorso (…) è effettuata attraverso il portale "InPA." (…). Tali comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti.;*

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2, del medesimo bando di concorso "*I concorrenti dichiarati vincitori sono assegnati alle amministrazioni territoriali di destinazione sulla base delle preferenze espresse, secondo l'ordine di graduatoria e fermo restando il possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 2". "Le preferenze di cui al comma 1 sono espresse dal candidato attraverso il portale "InPA", nei termini e nelle modalità che saranno definiti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali."*;

CONSIDERATO che, al fine di consentire ai concorrenti dichiarati vincitori per ciascun profilo di esprimere le proprie preferenze per la sede di destinazione, è stata garantita, secondo le modalità previste nel bando di concorso sopra richiamate, idonea pubblicità sul portale *inPA* dei termini e delle modalità per la scelta tra le amministrazioni disponibili di cui all'allegato 1 al bando "Assegnazione personale";

PRESO ATTO che, nonostante il congruo numero di giorni reso disponibile sul portale *inPA* per l'espressione della preferenza per la sede dell'amministrazione territoriale di destinazione, non tutti i candidati risultati vincitori hanno espresso tale preferenza;

RITENUTO necessario, pertanto, definire la procedura di assegnazione alle amministrazioni territoriali di destinazione per tutti i candidati risultati vincitori, anche nei casi in cui non siano state espresse preferenze da parte di alcuni vincitori, tenendo conto dell'ordine di graduatoria, quale indice di priorità oggettiva, e della prossimità territoriale dei singoli candidati, quale criterio idoneo a garantire la coerenza tra la sede assegnata e il territorio di riferimento del candidato, compatibilmente con le sedi rimaste non assegnate in esito al procedimento di scelta;

D E C R E T A

Articolo 1

Assegnazione dei candidati vincitori alle amministrazioni territoriali di destinazione in assenza di preferenze espresse

1. Tenuto conto di quanto richiamato in premessa e al fine di realizzare le finalità del bando di concorso di cui al decreto direttoriale n. 159 del 20 giugno 2025, i candidati dichiarati vincitori che non abbiano espresso preferenze per l'individuazione dell'amministrazione territoriale di destinazione nei termini previsti dall'articolo 9 del bando di concorso, sono assegnati all'amministrazione territoriale di destinazione sulla base dei seguenti criteri:

a) l'ordine di graduatoria riportato dal candidato, quale indice di priorità oggettiva nell'attribuzione delle sedi disponibili;
b) la prossimità territoriale, tenendo conto del territorio di residenza o di domicilio dichiarato dal candidato nella domanda di partecipazione e compatibilmente con le sedi rimaste non assegnate ai vincitori che abbiano regolarmente espresso la propria preferenza.

2. L'assegnazione disposta in applicazione dei criteri di cui al presente articolo, ha valore a tutti gli effetti ai fini della successiva assunzione, secondo quanto previsto all'articolo 9, commi 3 e 4, del bando di concorso.

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

Articolo 2

Comunicazione

1. In attuazione di quanto previsto all'articolo 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica ai vincitori l'assegnazione alle amministrazioni territoriali di destinazione, per le successive attività finalizzate all'assunzione.

2. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.

Il presente provvedimento è pubblicato sul portale *inPA*, disponibile all'indirizzo internet https://www.inpa.gov.it e sul portale amministrazione trasparente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'indirizzo https://trasparenza.lavoro.gov.it/archivio22_bandi-di-concorso_0_95_639_1.html nonché all'indirizzo del PN Inclusione https://pninclusione21-27.lavoro.gov.it/, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 49 del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, nonché dall'articolo 35 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e dall'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Roma, 25 febbraio 2026

Il Direttore Generale
Romolo de Camillis

Firmato digitalmente da
DE CAMILLIS ROMOLO
C=IT
O=MINISTERO DEL
LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI

Documento firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.